

Gli ultimissimi chiarimenti dell'Agenzia per definire le liti pendenti

di [Roberta De Marchi](#)

Pubblicato il 26 novembre 2011

proprio in dirittura d'arrivo, l'Agenzia ha pubblicato le risposte ai quesiti con gli ultimi chiarimenti sulla definizione delle liti pendenti; in particolare: i casi di consolidato fiscale, dichiarazione congiunta, iscrizione ipotecaria, decadenza agevolazioni, piccola proprietà contadina, società di persone, modalità di pagamento...

Sul filo di lana - scade il 30 novembre il termine per il pagamento - l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 107/E del 23 novembre 2011, ha fornito delle risposte ai quesiti posti in materia di chiusura delle liti fiscali "minori".

Come è noto, l'art. 39, c. 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disciplina la definizione delle liti fiscali "minori". La norma prevede che "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie equindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua espedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Fatte sempre salve e valide le indicazioni diramate dall'Amministrazione finanziaria con la circolare del 24 ottobre 2011, n. 48/E, sinteticamente vediamo le risposte adesso fornite.

Lite autonoma e valore della lite nel cd. Consolidato

L'articolo 39 D.L. n. 98/2011 presuppone che la lite esprima un determinato valore sul quale calcolare le somme dovute.

Ne discende che non

sono ammesse alla definizione le liti il cui valore risulti indeterminato o indeterminabile, oppure quelle concernenti atti che non recano l'indicazione dell'imposta né delle sanzioni. In tal caso, infatti, non esiste un importo quantificabile sul quale applicare le percentuali previste dall'articolo 39, D.L. n. 98 del 2011 ai fini della definizione della lite.

Sulla scorta di tale principio - già manifestato nella C.M.n.48/2011 - "solo la società controllante può definire la lite in relazione alla maggiore IRES effettiva contestata alla fiscal unit; il valore della controversia instaurata dalla controllata nei confronti dell'avviso di accertamento recante

la maggiore IRES “teorica” è, infatti, pari a zero”.

Nel quesito posto l’Ufficio aveva emesso ai fini IRES un accertamento di primo livello nei confronti della società consolidata, in relazione al maggior imponibile accertato (IRES “teorica”), ed un accertamento di secondo livello nei confronti della società consolidante, recante il recupero dell’IRES corrispondente. Ed entrambe le società avevano presentato ricorso presso la Commissione tributaria, chiedendo la riunione dei giudizi.

Tuttavia, la definizione da parte della controllante ha l’effetto di determinare la cessazione della materia del contendere anche nella controversia instaurata dalla controllata sull’avviso di accertamento ad essa notificato.

Ambito di definibilità delle liti

Dichiarazione congiunta

La fattispecie prospettata è quella della definibilità o meno – in caso di dichiarazione congiunta – della lite su cartella di pagamento notificata al secondo dichiarante per responsabilità solidale ex articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Le Entrate, innanzitutto, ricordano che è definibile la lite relativa ad una cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica del relativo avviso di accertamento (paragrafo 4.4 della circolare n. 48/E del 2011).

In base alla disposizione speciale contenuta nell’articolo 17 della legge n. 114 del 1977, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita ai coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata, produce i seguenti effetti, previsti dalla norma suindicata:

- a) gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati al marito;
- b) i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la moglie possa comunque tutelare integralmente i propri diritti dopo la notifica del primo atto con il quale venga per la prima volta a legale conoscenza della pretesa dell’Amministrazione finanziaria¹.

Conseguentemente, osserva l’A.F., “se sussistono tutte le altre condizioni previste, la moglie può definire la lite qualora abbia impugnato la cartella di pagamento assumendo di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento ovvero qualora l’abbia impugnato unitamente alla cartella di pagamento, come consentito dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992”.

Iscrizione ipotecaria

Le Entrate chiariscono, in forza di quanto già espresso al paragrafo 4.4 della circolare n. 48/E del 2011, secondo cui “possono essere definite ... le controversie generate da ricorsi avverso ruoli che non siano state precedute da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria”, che ciò può essere esteso all’impugnativa di tutti gli atti previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, dunque, anche all’iscrizione di ipoteca, che il contribuente asserisca non essere stata preceduta dalla notifica di un atto impositivo definibile.

La lite risulta, dunque, definibile, a condizione ovviamente che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla norma e, in particolare, che l’Agenzia sia parte in giudizio, fin dall’origine o a seguito di chiamata in causa o intervento già avvenuti al 1° maggio 2011.

Decadenza agevolazioni piccola proprietà contadina

Al paragrafo 4.7 della circolare n. 48/E del 2011 è stato chiarito che: “la lite è ... definibile qualora, con il provvedimento impugnato, l’Agenzia delle entrate non si sia limitata a negare o revocare l’agevolazione tributaria, ma contestualmente abbia accertato e richiesto anche il tributo o il maggiore tributo e/o abbia irrogato le relative sanzioni conseguentemente dovute”.

In merito alla definibilità degli avvisi di liquidazione, nel predetto documento di prassi (paragrafo 4.4), è stato altresì precisato che è definibile l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro volto a far valere per la prima volta nei confronti del contribuente una richiesta fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione.

“Nel caso in cui con l’avviso di liquidazione venga accertata la decadenza dalle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina si è in presenza di un atto con il quale, da un lato viene denegata un’agevolazione e dall’altro viene richiesto il pagamento di imposte maggiori rispetto a quelle applicate al momento della registrazione dell’atto; pertanto, in base a chiarimenti resi, e sempre che ricorrano le altre condizioni richieste dall’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, la relativa lite risulta definibile”.

Società di persone

Al paragrafo 4.15 della n. 48/E del 2011 è precisato che “...Sebbene l’atto di accertamento impugnato dalla società contenga l’indicazione dell’ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci (ed eventualmente dell’Irap accertata in capo alla società), lo stesso non reca alcuna quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai soci. Di conseguenza, l’eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell’atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l’Irap), non esplica efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi. Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi di partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da

considerarsi come liti autonome. Pur avendo una matrice comune, esse sono, sul piano processuale, distinte e autonome sia tra loro sia rispetto alla lite instaurata dalla società, con riguardo ad altre imposte accertate in capo alla stessa”.

Pertanto - stante l'autonomia, ai fini della definizione agevolata delle liti promosse anteriormente al 1° maggio 2011 dalla società di persone e dai soci A e B rispetto a quelle successivamente instaurate dagli altri due soci C e D - queste ultime due liti non sono definibili per difetto del requisito della pendenza al 1° maggio 2011.

Modalità di pagamento

La domanda investe la possibilità di scomputare l'importo della cartella di pagamento pagata tramite compensazione, ai fini della chiusura della lite pendente.

Le Entrate, innanzitutto, partono dal dettato normativo di riferimento - articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - secondo cui “il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, è effettuato dai contribuenti mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

La circolare dell'11 marzo 2011, n. 13/E, precisa che “Con la compensazione ai fini dell'estinzione dei ruoli ... il legislatore ha introdotto una speciale modalità di estinzione delle cartelle di pagamento relative a tributi erariali, regolata attraverso il decreto ministeriale 10 febbraio 2011, che ... non sembra prevedere alcuna preclusione all'utilizzo di tale modalità di pagamento anche con riferimento alle cartelle per le quali non sia ancora scaduto il termine di pagamento”.

La compensazione in esame è quindi una delle modalità di pagamento della cartella.

Pertanto, “laddove la compensazione, operata su una cartella relativa ad un atto impositivo definibile, sia stata correttamente effettuata, si ritiene possibile scomputare l'importo della cartella dalle somme dovute per la definizione delle liti “minori”, al pari dell'importo di una cartella pagata con diversa modalità”.

La risoluzione in esame ricorda che in nessun caso è dato utilizzare in compensazione crediti vantati dal contribuente per il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione delle liti minori, stante il divieto espresso del punto 5.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 13 settembre 2011, secondo cui, qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce, è esclusa “in ogni caso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Peraltro, lo stesso punto 5.2 prevede che le somme dovute per la definizione delle liti al netto degli importi già versati per effetto delle disposizioni in materia di riscossione in pendenza di lite siano versate mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il quale di per sé non contempla la possibilità di compensazione.

Una lite, quindi, può essere definita validamente, scomputando dalle somme nell'insieme dovute gli importi di una cartella di pagamento correttamente compensati e versando, senza alcuna ulteriore compensazione, le eventuali somme ancora dovute.

26 novembre 2011

Roberta De Marchi

1Cfr., fra le tante, Cass., 29 aprile 2011, n. 9548; 29 ottobre 2007, n. 22692; 3 aprile 2003, n. 5202; 11 aprile 2002, n. 5169; 5 aprile 2002, n. 4863; Corte Cost., 3 maggio 2000, n. 128; 12 aprile 1989, n. 184.

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l